

***S1 Si condividono gli obiettivi e gli ambiti dell'intervento di regolazione?***

In linea di principio si condividono gli obiettivi; tuttavia, gli ambiti di intervento di regolazione e le relative tempistiche devono tener conto dell'offerta tecnica di una pluralità di costruttori di strumenti di misura.

In particolare si sottopone all'attenzione del Regolatore:

**Punto 3.6:** la rilevazione dei dati di misura su base quattroraria risulta “onerosa” e eccessiva per la finalità preposta in riferimento ai volumi di ogni singola utenza. Inoltre si propone di l'adozione di contatori aventi almeno classe di accuratezza 2.

**Punto 3.9:** archiviazione ed accesso ai dati di misura: nella migliore delle ipotesi, l'utilizzo della telelettura via M-BUS (non fibra ottica) può assicurare al massimo una lettura per contatore all'ora; i dati al quarto d'ora sono attualmente disponibili solo su alcuni modelli di contatore e comunque richiedono il collegamento diretto in loco del contatore con cavo.

Riguardo l'intellegibilità del dato di telelettura da parte del cliente finale, si propone una semplificazione dei dati da inserire sul *display*. Si ritiene non pertinente lo storico del dato per 24 mesi memorizzato dal contatore soprattutto nel caso di telecontrollo. A tal fine, si raccomanda un confronto propedeutico con le imprese costruttrici di strumenti di misura.

***S2: Si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione?***

Si propone di posticipare il primo periodo di 1 anno. Riguardo la seconda fase di regolazione, se si impongono nuovi standard sui contatori, i produttori dovranno essere in grado di offrire sul mercato i nuovi modelli secondo le tempistiche previste dal Regolatore, altrimenti i gestori non si assumono la responsabilità del rispetto della scadenza prevista dal Regolatore medesimo.

***S4: Si condivide quanto prospettato in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o di malfunzionamento del contatore nel settore del telecalore?***

**Punto 5.10:** si ritiene che la stima dei potenziali consumi attraverso l'impiego del “dato esogeno” sia complessa, laboriosa e quindi onerosa soprattutto per gli esercenti di micro e medie dimensioni. Si propone di introdurre un correttivo sulla differenza delle medie dei consumi della totale clientela allacciata nel periodo di ricostruzione dei consumi rispetto al dato storico.

***S5: Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore?***

Si propone l'introduzione dell'autolettura solo nel caso non sia disponibile la telelettura.

***S6: Si condivide quanto prospettato in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del contatore nel settore del telecalore?***

La ricostruzione dei consumi dovrebbe essere resa il più semplice possibile. Per i gestori dotati di sistema di telecontrollo, si propone di considerare la media dei consumi storici degli ultimi 2-3 anni dello stesso periodo, corretta con la variazione dei consumi dei clienti nel periodo considerato<sup>1</sup>. In mancanza di sistema di telecontrollo, si propone l'adozione di coefficienti sotto forma tabellare da applicare al consumo annuale storico.

---

<sup>1</sup> Esclusi di consumi dei nuovi allacci

Si evidenzia inoltre che il guasto e/o malfunzionamento nei contatori di ultima generazione è dato dall'impossibilità dello strumento di effettuare la misurazione. La ricostruzione dell'errore è un'operazione assai ardua che può essere realizzata esclusivamente attraverso una verifica del misuratore di portata e delle sonde di temperatura in laboratorio; pertanto si propone che venga effettuata esclusivamente in caso di contenzioso tra le parti.

***S7: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di archiviazione e messa a disposizione delle misure?***

I gestori di teleriscaldamento a biomassa predispongono le fatture mensilmente per poter poi richiedere il rimborso del credito di imposta riconosciuto ai clienti finali all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, in considerazione degli obblighi previsti dal TITT, i dati di letture e consumi sono disponibili nel documento di fatturazione trasmesso dai gestori ai clienti con cadenza mensile e quindi già archiviabili.

***S8: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura?***

Non si condivide l'orientamento espresso dal Regolatore.

La verifica metrologica è già stabilita dalle leggi specifiche. L'unica verifica che il gestore può effettuare è relativa alla corretta installazione e funzionamento dell'apparecchio. La verifica consiste nel valutare che non ci siano sonde in guasto o che presentino evidenti errori.

Il sistema a confronto con un altro contatore è inapplicabile in quanto richiede lo smontaggio del contatore ed una prova "a banco" con competenze estremamente "specifiche". Per la verifica di funzionamento, secondo la modalità sinora adattata e sopra enunciata, il tempo massimo di intervento di 10 giorni è accettabile, così come il tempo di comunicazione dell'esito.

I tempi andranno invece dilatati di almeno 60 giorni se la verifica deve essere effettuata in laboratorio (nel frattempo sarà installato un contatore sostitutivo).

Inoltre, a tutela del gestore, sarà bene introdurre un limite alle possibilità di richiesta di verifica da parte del cliente. Si propone una verifica per ogni biennio, altrimenti risulterebbe un ulteriore aggravio a carico del gestore.

***S9: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito al percorso volto all'omogeneizzazione degli standard prestazionali dei contatori nel settore del telecalore?***

Non si condivide l'orientamento del Regolatore, in considerazione del fatto che già sussiste il decreto legislativo 02/02/2007 n.22 e provvedimenti successivi che recepisce la Direttiva MID sugli strumenti di misura. I gestori di teleriscaldamento a biomassa di piccole e medie dimensioni in ottemperanza ai nuovi requisiti definiti dall'entrata in vigore del decreto legislativo hanno già provveduto alla sostituzione dei contatori esistenti o alla verifica, pianificando nel corso degli anni la sostituzione. L'introduzione di nuovi requisiti prestazionali andrebbe inevitabilmente a impattare sugli apparecchi già sostituiti a norma vigente.

Inoltre, l'utilizzo del contatore per rilevare l'interruzione del servizio non è applicabile in quanto flussi e temperature variano a seconda del prelievo da parte del cliente; in particolare, in assenza di prelievo termico da parte del cliente, la portata va a zero e le temperature scendono per dispersione termica.